BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
26.11.2026 09:40:39 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
27.11.2026 08:42:22 UTC

DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2026
440/2026/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERROMPIBILITÀ TECNICA DEI PRELIEVI DALLA RETE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO TERMICO 2026-2027, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 21 OTTOBRE 2022

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1409ª riunione del 24 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014 del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 (di seguito: regolamento (UE) 2022/1854);
- Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito: decreto-legge 76/2020);
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n 14 (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Ministro dell'Industria del 26 settembre 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 12 dicembre 2015;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 20 gennaio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 dicembre 2019, e il relativo Allegato 2, recante "Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale", (di seguito: Piano di emergenza);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 30 settembre 2020 (di seguito: decreto 30 settembre 2020);

- il decreto del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica) del 21 ottobre 2022 (di seguito: decreto 21 ottobre 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2005, 297/05 (di seguito: deliberazione 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A contenente il Testo Integrato per il Bilanciamento (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A contenente la regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 2020, 511/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 511/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2021, 553/2021/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2021, 586/2021/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito deliberazione 541/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1° dicembre 2022, 649/2022/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2023, 563/2023/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2024, 458/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 458/2024/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2025, 507/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 507/2025/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 14 settembre 2021, 379/2021/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 584/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 584/2022/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 6 agosto 2026, 303/2026/R/gas (di seguito: consultazione 303/2026/R/gas);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 10 novembre 2022, prot. Autorità 62417, del 29 novembre 2022 (di seguito: comunicazione 10 novembre 2022);
- la comunicazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito: Ministero) del 29 ottobre 2026, prot. Autorità 83669, di pari data (di seguito: comunicazione 29 ottobre 2026).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 21 ottobre 2022, il Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito: Ministro) ha previsto un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntivo rispetto a quello derivante dai contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini

industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*;

- l'articolo 1 del decreto 21 ottobre 2022 prevede che l'Autorità definisca le modalità attuative del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni da applicare ai soggetti aggiudicatari del servizio in caso di mancata attivazione dell'interruzione della fornitura;
- l'articolo 2 del medesimo decreto prevede, nello specifico, che l'Autorità stabilisca le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti aggiudicatari del servizio di interrompibilità in base a criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e fissi i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio. Il medesimo articolo prevede che gli oneri generati dal servizio siano a carico del fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito con la deliberazione 297/05;
- l'articolo 2 del decreto 21 ottobre 2022 prevede, inoltre, che l'interrompibilità sia articolata in:
  a) un servizio di punta per la riduzione a breve dei picchi di consumo con due modalità differenti in base al preavviso e alla durata;
  b) un servizio mensile di riduzione dei consumi, secondo procedure che si svolgono in base a un calendario predefinito non oltre i 15 giorni precedenti l'inizio del mese e con possibilità di effettuare rimodulazioni delle quantità/riduzioni offerte su base settimanale;
- il medesimo articolo 2 prevede, inoltre, che:
  - relativamente al servizio indicato alla precedente lettera b), i clienti finali industriali partecipanti possano offrire, anche con offerte integrate, la riduzione del consumo di energia elettrica presso il medesimo sito industriale. La riduzione dei consumi elettrici sarà contabilizzata in base a sistemi di rilevamento diretto degli stessi consumi elettrici, applicando un fattore di conversione calcolato in base al rendimento della produzione termoelettrica a gas naturale valutato da Terna;
  - il Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema gas, indichi all'Autorità entro il 30 ottobre di ciascun anno i volumi giornalieri da reperire tramite il servizio di interrompibilità e il numero massimo di giorni di attivazione;
  - l'applicazione della procedura di selezione dei soggetti che forniscono i servizi di interrompibilità sia affidata all'impresa maggiore di trasporto;
  - i servizi possano essere offerti dai clienti industriali dotati di misuratore con telelettura o che si impegnino a rendicontare con cadenza giornaliera i consumi, e che possano mettere a disposizione del sistema almeno 50.000 Smc/g, singolarmente o in forma aggregata con almeno 5.000 Smc/g per ciascun soggetto che partecipa all'aggregazione;
  - l'attivazione e la rendicontazione dei quantitativi giornalieri di consumo gas interrompibili nonché, ove applicabile, dei corrispondenti consumi elettrici contestualmente ridotti presso lo stesso sito industriale di soggetti partecipanti alla procedura tramite aggregatori siano gestite con riferimento al singolo sito

industriale. Non sono ammesse compensazioni di obblighi di riduzione tra clienti che hanno conferito mandato ad uno stesso aggregatore;
- il Ministero approvi, sentita l'Autorità, la procedura proposta dall'impresa maggiore di trasporto che definisce anche le responsabilità del soggetto selezionato che, all'attivazione della misura, non riduca i prelievi dalla rete, ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni e compensazioni in caso di danni subiti dal sistema a causa della mancata riduzione, e regolamenta la partecipazione dei titolari di stabilimenti multisito e degli impianti per la generazione elettrica *in situ*;
- il Ministero approvi, sentita l'Autorità, gli esiti delle procedure di assegnazione comunicati dall'impresa maggiore di trasporto;
- i soggetti aggiudicatari delle procedure rimangano responsabili di tutte le conseguenze dirette e indirette, anche nei confronti di soggetti terzi, derivanti dalla mancata interruzione o riduzione dei propri consumi di gas e dichiarino, all'atto dell'offerta, che in nessun caso l'interruzione, o la riduzione, potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi;
- l'attivazione dell'interrompibilità avvenga secondo le modalità del Piano di emergenza del sistema del gas naturale di cui al Regolamento (UE) 2017/1938 vigente al momento della stessa attivazione;

- il decreto 21 ottobre 2022, all'articolo 1, comma 1, ha limitato la partecipazione al meccanismo ai soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*, stabilendo altresì, all'articolo 2, comma 15, che i soggetti aggiudicatari che utilizzano il gas naturale per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo *in situ* si impegnino a non prelevare energia dalla rete elettrica in sostituzione di quella che non hanno generato in caso di attivazione dell'interrompibilità;
- le richiamate disposizioni del decreto 21 ottobre 2022 tengono conto dell'attuale assetto del sistema elettrico in cui gli impianti alimentati da gas naturale sono tipicamente la risorsa marginale nella copertura del carico, e pertanto richiede di considerare ai fini della definizione delle disposizioni di competenza anche gli eventuali casi in cui una quota dell'energia elettrica prodotta dal cliente interrompibile sia immessa in rete o ceduta a terzi anziché consumata nel processo produttivo *in situ*; con la conseguenza che, in attuazione del decreto, ai fini della determinazione del contributo effettivo alla riduzione dei consumi, ciò che rileva è il maggior prelievo di gas necessario per soddisfare la richiesta aggiuntiva di energia elettrica determinata dall'interruzione del cliente industriale, sia essa dovuta al maggior prelievo o alla minore immissione di energia elettrica del cliente interrotto;
- l'articolo 3 del decreto 21 ottobre 2022 prevede che i costi della misura siano allocati sui clienti finali civili e industriali che utilizzano gas ovvero, in caso di riduzione dei consumi elettrici, sui clienti finali civili e industriali che utilizzano

l'energia elettrica, al netto di eventuali fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale;
- l'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020 ha previsto che i soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza siano esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 3, del TIB prevede che, nel caso in cui in un giorno gas, ai fini del mantenimento dell'equilibrio della rete di trasporto, siano risultate necessarie le misure non di mercato di cui al Piano di emergenza, in luogo del prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del Regolamento si applichi, ove superiore, il maggiore fra i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria, come definiti dall'Autorità; il prezzo di attivazione delle misure non di mercato concorre alla definizione del prezzo di sbilanciamento dell'utente in posizione corta, ma non costituisce un riferimento di prezzo che comporta automaticamente l'attivazione della misura, che è invece esclusivamente demandata alle valutazioni del Ministero;
- con la deliberazione 612/2018/R/gas l'Autorità ha previsto che venisse definita la valorizzazione per ciascuna misura non di mercato disponibile per il sistema gas, adottando transitoriamente il prezzo di 82,8 €/MWh;
- con la deliberazione 553/2021/R/gas, l'Autorità, in ragione del contesto di mercato caratterizzato da livelli di prezzi significativamente elevati e superiori al prezzo transitorio di attivazione delle risorse non di mercato, e tenendo conto delle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione 379/2021/R/gas, ha stabilito un prezzo di attivazione del *peak shaving* pari a 217 €/MWh;
- con la deliberazione 586/2021/R/gas, l'Autorità ha definito il prezzo di attivazione dell'interrompibilità tecnica industriale pari a 217 €/MWh in linea con le disposizioni adottate per il servizio di *peak shaving*;
- con la deliberazione 649/2022/R/gas, l'Autorità ha aggiornato il prezzo di attivazione dell'interrompibilità tecnica industriale, attualmente in vigore, ponendolo pari a 320 €/MWh.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 507/2025/R/gas, l'Autorità ha adottato le disposizioni di competenza ai fini dell'applicazione del decreto 21 ottobre 2022 per l'anno termico 2025/2026;
- per quanto qui rileva, la deliberazione 507/2025/R/gas ha previsto che le risorse interrompibili per il servizio di punta siano reperite tramite procedure concorsuali e che per l'erogazione del servizio di interrompibilità di punta sia riconosciuto un corrispettivo fisso per la disponibilità all'interruzione e uno variabile applicato ai

volumi effettivamente ridotti; al fine di una maggiore semplicità delle procedure, costituisce oggetto dell'offerta il solo corrispettivo fisso, mentre il corrispettivo variabile è predefinito. Più in dettaglio:
    - i valori massimi dei corrispettivi fissi sono definiti tenendo conto dei seguenti aspetti: i) la probabilità di attivazione della misura; ii) la stima del costo associato alla misura alternativa da attivare in assenza del servizio di interrompibilità tecnica;
    - il corrispettivo variabile è pari alla somma di due componenti, di cui una correlata ai prezzi del gas a termine invernali e una aggiuntiva a remunerazione del servizio in caso di attivazione;
- la deliberazione 507/2025/R/gas ha valorizzato i corrispettivi fissi massimi ad un livello intermedio fra quello iniziale applicato per l'anno termico 2020/2021 e quello adottato per l'anno termico 2024/2025 con la deliberazione 458/2024/R/gas, considerata: i) la minore probabilità associata all'attivazione della misura, rispetto all'anno termico 2020/2021 che avrebbe richiesto un aggiornamento al ribasso e ii) l'opportunità di confermare i valori adottati per l'anno termico 2024/2025 stante gli elementi di incertezza presenti a livello internazionale relativamente all'approvvigionamento e di evitare una contrazione dell'offerta connessa con una percezione di premi non coerenti con la probabilità di attivazione;
- le disposizioni di cui alla deliberazione 507/2025/R/gas tengono conto, ai fini della contabilizzazione della riduzione dei consumi elettrici, del fattore di conversione indicato da Terna con la comunicazione 10 novembre 2022.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 303/2026/R/gas, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti per la revisione delle modalità attuative del servizio di interrompibilità tecnica di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 2022;
- la consultazione ha riguardato principalmente i criteri di valorizzazione dei corrispettivi fissi massimi che possono essere richiesti nelle procedure di assegnazione del servizio di interrompibilità; in particolare, la consultazione ha confermato l'impianto adottato nei precedenti anni termici che tiene conto del costo che il sistema dovrebbe sostenere in mancanza di un servizio di interrompibilità per far fronte a una situazione di una mancata copertura della domanda di pari entità (individuato nel costo del distacco forzoso dei consumi industriali, di seguito anche costo del distacco forzoso o *CoDG* o *Cost of Disruption of Gas*), nonché della probabilità di attivazione della misura, ma ha delineato una revisione delle componenti di calcolo utilizzate per la determinazione dei richiamati corrispettivi; più nel dettaglio ha prospettato:
    a) di determinare il *CoDG* utilizzando i dati trasmessi all'Autorità, ai sensi della deliberazione 541/2022/R/gas, dalle imprese a forte consumo di gas naturale e relativi al fatturato netto in funzione del livello di consumo medio giornaliero di gas. È stato inoltre prospettato di individuare nel 75° percentile della

distribuzione del fatturato netto delle imprese prese in esame un livello soddisfacente a cui fissare il costo del distacco forzoso in quanto corrispondente ad un livello di consumo medio giornaliero (27 MSmc/g) sufficientemente maggiore rispetto ai quantitativi richiesti per il servizio di interrompibilità tecnica e, pertanto, idoneo a consentire ampia partecipazione e favorire la competitività delle procedure;

b) la revisione delle probabilità di accadimento, per ciascun giorno di attivazione del servizio, tenendo conto della probabilità che possano verificarsi eventi di natura climatica e non climatica. In particolare, si è prospettato di adottare per ciascuna disponibilità di giorni di attivazione (N=12, 15, 18), espressa in sede di offerta, il valore maggiore della probabilità cumulata di attivazione del servizio tra i due eventi considerati;

- il documento per la consultazione 303/2026/R/gas ha, inoltre, prospettato:
  c) l'introduzione di un limite massimo ai quantitativi oggetto di una singola offerta al fine di limitare quantitativamente fenomeni di sovra-approvvigionamento rispetto al fabbisogno che possono verificarsi in quanto, in base alle procedure precedentemente adottate, l'ultima offerta viene accettata per intero anche se supera il fabbisogno;
  d) di applicare la revisione del calcolo dei corrispettivi fissi massimi a partire dall'anno termico 2026/2027 e che i medesimi corrispettivi siano fissati per un periodo triennale, per poi essere oggetto di aggiornamento sulla base dei dati trasmessi dalle imprese a forte consumo di gas e di eventuali aggiornamenti nella valutazione delle probabilità di attivazione del servizio;
- sulla base di quanto riportato alle precedenti lettere a) e b) il documento per la consultazione 303/2026/R/gas ha prospettato una riduzione dei corrispettivi fissi massimi rispetto a quanto previsto per il precedente anno termico (6,6 €/Smc/g rispetto al precedente 15 €/Smc/g nel caso di 18 giorni di attivazione);
- alla consultazione hanno preso parte 16 soggetti tra cui 10 associazioni di categoria, 3 clienti industriali e 3 operatori del settore energetico. Ampia parte dei soggetti intervenuti ha ritenuto opportuno aggiornare la metodologia di determinazione dei corrispettivi fissi massimi sulla base di elementi informativi più recenti o comunque di una più ampia valutazione del contesto internazionale, nonché dell'evoluzione della disciplina emergenziale del settore gas. Tra questi alcuni hanno manifestato condivisione per l'approccio prospettato nella consultazione (cioè il fatto di determinare i corrispettivi a partire da dati oggettivi), tuttavia nessuno dei partecipanti alla consultazione ha condiviso la prospettata riduzione dei corrispettivi massimi, ritenuta eccessivamente marcata rispetto ai precedenti anni termici. In tal senso, la maggior parte dei soggetti intervenuti ha evidenziato che l'applicazione dei nuovi corrispettivi, già dall'anno termico 2026/2027, costituirebbe un concreto rischio di riduzione della partecipazione e, conseguentemente, di mancato approvvigionamento dei

quantitativi necessari per il servizio di interrompibilità con conseguente incremento del rischio per il sistema gas;

- con riferimento a quanto riportato alla lettera a) è stato osservato che:
  i. il costo dell'interruzione della fornitura di gas per un'impresa è rappresentato solo parzialmente delle grandezze di bilancio di cui si è tenuto conto nel documento per la consultazione 303/2026/R/gas; infatti, un'eventuale interruzione straordinaria della fornitura di gas determinerebbe costi anche per danni a impianti e materiali che non emergono direttamente dai dati del valore aggiunto della produzione e dei costi non evitabili di cui si è tenuto conto per la determinazione del *CoDG*;
  ii. il campione di imprese a forte consumo di gas naturale utilizzato per l'individuazione del *CoDG* non sarebbe pienamente rappresentativo della platea dei soggetti che partecipano o potrebbero partecipare al servizio. Inoltre, le imprese a forte consumo di gas naturale sarebbero caratterizzate da un'elevata incidenza del costo del gas rispetto al valore aggiunto, determinando una compressione verso il basso del *CoDG* escludendo sistematicamente i clienti industriali con valori più elevati;
  iii. è contestabile la valutazione per la quale i quantitativi approvvigionabili associati al 75° percentile della distribuzione del *CoDG* (preso a riferimento nella consultazione) possano essere automaticamente assimilati a quantitativi effettivamente disponibili per l'interrompibilità; la disponibilità della risorsa dipenderebbe infatti dalle caratteristiche dei processi produttivi, dai vincoli tecnici e organizzativi, e dalla sostenibilità economica dell'adesione al meccanismo;
- con riferimento a quanto riportato alla lettera b):
  iv. è stata rappresentata l'opinione che le probabilità di accadimento degli eventi climatici e non climatici siano sottostimate in quanto non terrebbero conto di fenomeni quali: la potenziale durata delle ondate di freddo, la globalità del mercato del gas, la complessità e volatilità dei flussi logistici, l'interconnessione delle reti di trasporto che possono determinare criticità e rischi di approvvigionamento anche a fronte di episodi climatici estremi in regioni diverse dall'Italia e dai paesi limitrofi;
  v. tutti i soggetti che si sono espressi in merito hanno criticato la metodologia prospettata nella consultazione di adottare la maggiore tra le probabilità di eventi climatici e non climatici, ritenendo che debba essere invece considerata la probabilità combinata dei due eventi;
- rispetto a quanto riportato alla lettera c) alcuni soggetti si sono detti contrari al limite per la dimensione di ciascuna offerta in quanto non eliminerebbe completamente il rischio di un sovra-approvvigionamento e contrasterebbe con l'esigenza di assicurare ai soggetti interessati la coerenza degli impegni di interrompibilità assunti con le considerazioni tecniche di gestione degli impianti in base alle quali sono definite le offerte; in merito, alcuni soggetti ritengono che l'obiettivo di evitare un approvvigionamento significativamente superiore al fabbisogno possa essere meglio raggiunto con l'introduzione di un criterio di

riparto *ex-post* sui volumi per calibrare i volumi assegnati rispetto a quanto richiesto in fase di approvvigionamento o con meccanismi di accettazione parziale dell'offerta marginale;

- infine, con riferimento alla lettera d), alcuni soggetti condividono in linea di principio quanto prospettato nella consultazione di mantenere stabile la metodologia su un orizzonte pluriennale, ma ritengono opportuno sottoporre almeno annualmente a verifica i principali *input* di calcolo. Non è considerato opportuno un congelamento automatico dei risultati numerici su base triennale, tenuto conto della rapidità con cui possono modificarsi la struttura dei costi industriali, gli assetti infrastrutturali, le condizioni geopolitiche e il livello di rischio percepito dagli operatori;
- con riferimento a quanto riportato al punto i., si rileva che le modalità attuative del distacco forzoso non risultano al momento definite: eventuali particolari situazioni che comportino danni o extra costi per le imprese nel caso di distacco forzoso potranno eventualmente trovare, più efficientemente, tutela nell'ambito dei provvedimenti di attuazione della misura;
- in merito alla mancanza di rappresentatività di cui al punto ii. è opportuno precisare che il campione di imprese preso a riferimento copre oltre il 90% dei prelievi industriali di gas dalla rete di trasporto di Snam Rete Gas; i dati trasmessi dalle imprese del campione costituiscono, pertanto, un riferimento rappresentativo e solido per le valutazioni sul costo del distacco forzoso;
- con riferimento alle valutazioni riportate al punto iii. deve essere precisato che l'individuazione, nell'ambito del documento per la consultazione 303/2026/R/gas, del 75° percentile della distribuzione del fatturato netto delle imprese prese in esame era funzionale ad intercettare una disponibilità potenziale di riduzione dei prelievi (27 MSmc/g) superiore di circa il 50% rispetto al fabbisogno massimo sinora richiesto (17,2 MSmc/g) e approvvigionato (18,8 MSmc/g) per l'anno termico 2025/2026; un livello che appare idoneo a garantire sia l'effettiva disponibilità tecnica all'interruzione che un'adeguata concorrenza tra i partecipanti;
- in relazione a quanto indicato al punto iv., si osserva che la probabilità di accadimento da considerare nel calcolo dei corrispettivi fissi è quella che un evento climatico o non climatico comporti l'attivazione della misura; a tal fine le valutazioni circa la probabilità di accadimento dell'evento devono essere integrate con quelle relative agli scenari di sicurezza del sistema circa la potenziale mancanza di copertura della domanda, anche tenendo conto degli elementi che eventualmente vengono evidenziati nell'ambito del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema gas;
- con rifermento al punto v. le osservazioni pervenute appaiono condivisibili; tuttavia, la metodologia proposta da alcuni dei soggetti intervenuti non appare corretta nella parte in cui calcola la probabilità combinata associata a ciascuna disponibilità di giorni di attivazione sulla base della probabilità cumulata di ciascun evento, senza considerare che i due eventi considerati hanno durata diversa; la probabilità cumulata in funzione dei giorni di attivazione va pertanto

calcolata considerando la combinazione della probabilità degli eventi solo per periodi fino a cinque giorni e il solo evento non climatico per periodi superiori;
- appaiono, altresì, condivisibili le osservazioni circa la necessità di accettare le offerte per intero, nel caso in esse siano riferite a un unico stabilimento industriale, rispondendo all'esigenza di assicurare ai clienti industriali interessati la coerenza degli impegni di interrompibilità con le considerazioni tecniche di gestione degli impianti in base alle quali sono definite le offerte.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le elaborazioni del *Cost of Disruption Gas* effettuate sulla base dati aggiornati della deliberazione 541/2022/R/gas relativi al periodo 2022-2024 (triennio *t-4, t-3, t-2*), non disponibili al momento della pubblicazione del documento per la consultazione 303/2026/R/gas, evidenziano un valore al 75° percentile della distribuzione del fatturato netto delle imprese prese in esame pari a 1542 €/MWh, inferiore a quello prospettato in consultazione (pari a 1815 €/MWh) sulla base dei dati del triennio 2021-2023;
- al medesimo 75° percentile, come definito sulla base dei dati 2022-2024, corrisponde una disponibilità di potenziale riduzione dei prelievi pari 25 MSmc/g, inferiore rispetto a quanto esposto in consultazione (27 MSmc/g).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 29 ottobre 2026, il Ministero ha trasmesso all'Autorità gli elementi necessari per la definizione di quanto di competenza, ai sensi del decreto 21 ottobre 2022, relativamente al solo servizio di punta per l'anno termico 2026/2027, quantificando in:
  - 18 milioni di standard metri cubi il volume giornaliero da reperire, a partire dal 7 gennaio 2027 e fino al 31 marzo 2027;
  - 18 il numero massimo di giorni di attivazione anche non continuativi (con un'offerta minima consentita quantificata in 12 giorni di attivazione anche non continuativi) e in sei le volte in cui il servizio può essere attivato (con un'offerta minima consentita quantificata in quattro volte per l'attivazione);

  la *baseline* di riferimento per la consuntivazione delle riduzioni dei consumi è individuata con riferimento alla media dei consumi dei giorni lavorativi dal periodo che va dal 1° ottobre 2026 (inizio anno termico) al 30 novembre 2026;
- con la medesima comunicazione il Ministero ha precisato che la procedura per il servizio di punta dovrà prevedere in via prioritaria l'assegnazione ai soggetti che offrono un numero maggiore di attivazioni.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire le disposizioni in materia di interrompibilità tecnica dei prelievi di gas per l'anno termico 2026/2027, ai sensi dell'articolo 2,

comma 1, del decreto 21 ottobre 2022, confermando i criteri adottati nei precedenti provvedimenti per quanto riguarda le modalità con cui vengono svolte le procedure concorsuali;

- sia opportuno modificare, rispetto allo scorso anno termico, le modalità di definizione del corrispettivo unitario massimo prevedendo, in particolare, che:
  a) ai fini della determinazione del costo che il sistema dovrebbe sostenere in mancanza di un servizio di interrompibilità per far fronte a una situazione di mancata copertura della domanda di pari entità (individuato nel costo del distacco forzoso dei consumi industriali) sia utilizzato il valore del *Cost of Disruption Gas* corrispondente al 90° percentile della distribuzione del fatturato netto delle imprese a forte consumo di gas naturale utilizzando i dati trasmessi all'Autorità ai sensi della deliberazione 541/2022/R/gas e relativi al periodo 2022-2024; ciò consente di avere una disponibilità di quantitativi potenzialmente riducibili pari a 27 MSmc/g, cioè pari al 150% dei quantitativi da approvvigionare, come proposto nel documento per la consultazione 303/2026/R/gas;
  b) ai fini della determinazione della probabilità di attivazione della misura:
     - per la disponibilità di un numero di giorni di attivazione pari a 12 giorni, si tenga conto del valore massimo della probabilità giornaliera combinata degli eventi climatici e non climatici;
     - per la disponibilità di un numero di giorni di attivazione pari a 15 e 18 giorni sia adottato il valore della probabilità di cui al precedente alinea incrementato della probabilità giornaliera di ciascun giorno aggiuntivo (quindi, rispettivamente 6 e 12 punti percentuali);
- al fine ridurre il rischio di sovra-approvvigionamento e tenendo conto delle osservazioni pervenute durante la consultazione, sia opportuno applicare il limite di 0,5 MSmc, prospettato nella medesima consultazione, alle sole offerte che aggregano la disponibilità di interruzione di più impianti;
- sia opportuno confermare l'orientamento espresso nel documento per la consultazione 303/2026/R/gas, determinando il valore dei corrispettivi fissi fatta su base triennale salva la possibilità su base annuale di rivedere le componenti di calcolo qualora emergessero elementi tali da giustificarne un aggiornamento anticipato;
- sia necessario aggiornare la componente del corrispettivo variabile correlata ai prezzi del gas a termine invernali, in funzione dell'andamento dei medesimi prezzi

DELIBERA

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento definisce, per gli anni termici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 ottobre 2022 (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica):
a) le modalità di attuazione dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 2, comma 2.1, del decreto e le sanzioni da applicare ai soggetti selezionati per il servizio che non hanno provveduto alla riduzione dei prelievi in caso di attivazione;
b) le modalità di partecipazione alla procedura per aggiudicazione del servizio basata sul merito economico e i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio;
c) le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020.

Articolo 2
Definizioni

2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:
a) *aggregatore* è il soggetto che riceve dai clienti aggregati ed accetta mandato irrevocabile a presentare le offerte per il servizio di interrompibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto;
b) *Autorità* è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
c) *Cassa* è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
d) *cliente aggregato* è il cliente finale industriale che offre il servizio di interrompibilità secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto essendo in possesso dei requisiti ivi previsti;
e) *cliente interrompibile* è il cliente singolo, il cliente multisito o il cliente aggregato che risulti assegnatario del servizio di interrompibilità in esito alle procedure di assegnazione;
f) *cliente singolo* è il cliente finale industriale che offre il servizio di interrompibilità secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto essendo in possesso dei requisiti ivi previsti;
g) *cliente multisito* è il cliente finale industriale che svolge il ruolo di aggregatore esclusivamente in relazione a siti di cui è titolare anche in qualità di consorzio con responsabilità diretta;
h) *condizioni generali del servizio* è il documento, contente la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto, predisposto dall'impresa maggiore di

trasporto ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi del medesimo comma;

i) *decreto* è il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022;

j) *Fondo* è il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito presso la Cassa con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, 297/05;

k) p_{psv}^{DA} è (i) se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi *bid* e *offer* del prodotto "*Natural gas PSV Day-Ahead*", con consegna nel medesimo giorno G pubblicati da ICIS Heren nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; (ii) se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi *bid* e *offer* del prodotto "*Natural gas PSV Weekend*", pubblicati da ICIS Heren nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di *assessment* di ICIS Heren; il valore di p_{psv}^{DA} è convertito in €/Smc considerando un potere calorifico superiore pari a 10,57275 kWh/Smc;

l) p_{psv}^{for} è la media dei prezzi *bid* e *offer* del prodotto "*Natural gas PSV Q1*" con consegna nel primo trimestre dell'anno solare successivo a quello di svolgimento della procedura, pubblicati da *ICIS Heren* nei cinque giorni antecedenti la data di svolgimento della procedura, espressi in €/MWh ove questa si svolga prima dell'inizio del medesimo anno solare; nel caso la procedura si svolga dopo l'inizio dell'anno solare il prezzo p_{psv}^{for} è determinato sulla base della combinazione dei prezzi di prodotti di più breve durata aventi consegna nel periodo di disponibilità del servizio secondo modalità precisate nelle *condizioni generali del servizio;* il valore di p_{psv}^{for} è convertito in €/Smc considerando un potere calorifico superiore pari a 10,57275 kWh/Smc;

m) *servizi di punta* sono i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, punto 2.1, del decreto;

Articolo 3
Aggiudicazione dei servizi di interrompibilità

3.1 L'impresa maggiore di trasporto seleziona i clienti interrompibili sulla base di procedure concorsuali organizzate ai sensi del presente articolo.

3.2 Ai fini della partecipazione alle procedure ciascun cliente singolo o aggregatore:

a) attesta il possesso dei requisiti per partecipare alle procedure individuati dal decreto;

b) presenta l'impegno, proprio se cliente singolo o multisito ovvero dei clienti aggregati se aggregatore, a fornire, nel caso risulti aggiudicatario, il servizio

offerto secondo i termini e le condizioni previste dal decreto e dalla Procedura;

c) presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto;
d) individua i punti di interconnessione con la rete di trasporto e/o distribuzione cui si riferisce l'offerta e per ciascuno di essi il quantitativo interrompibile nel rispetto dei quantitativi minimi di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto;
e) individua l'insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al punto di riconsegna (PdR) in oggetto o che afferiscono al medesimo cliente multisito;
f) indica il servizio a cui si riferisce l'offerta, come individuato all'articolo 2, comma 2, del decreto; e specifica, per il servizio di punta, la modalità di adesione tra quelle indicate alle lettere a) e b) del successivo comma 4.1;
g) per le procedure dei servizi di punta presenta la propria offerta contenente i seguenti elementi:
   - quantitativo interrompibile Q^{P}_{pdr}, espresso in Smc/g, per cui assume l'impegno per i servizi di punta che ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del decreto deve essere non inferiore a 50.000 Smc/g; ad eccezione dei casi in cui la richiesta sia riferita ad un solo sito, il quantitativo interrompibile non può essere superiore a 500.000 Smc/g;
   - il corrispettivo fisso unitario F_i richiesto per i servizi di punta a fronte dell'impegno alla riduzione, espresso in euro/Smc/g nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto;
   - il numero di attivazioni del servizio, comprese tra un massimo di sei e un minimo di quattro, per le quali offre la disponibilità alla riduzione dei prelievi.

L'impresa maggiore di trasporto procede all'aggiudicazione del servizio di punta accettando le offerte pervenute, secondo l'ordine di merito economico stilato in base a valori crescenti del corrispettivo unitario F_i, di cui al successivo comma 4.4, per i servizi di punta.

3.3 Per il servizio di punta l'impresa maggiore di trasporto stila, con le modalità definite al precedente comma 3.2, ordini di merito economico distinti in base al numero di attivazioni previste dall'offerta e procede all'aggiudicazione dando priorità all'ordine di merito economico relativo alle offerte che presentano il maggior numero di attivazioni.

3.4 Le offerte per i servizi di punta sono accettate esclusivamente per intero anche qualora comportino il superamento dei quantitativi massimi da approvvigionare definiti dal Ministero. Nel caso in cui il superamento dei limiti quantitativi definiti dal Ministero avvenga con più di un'offerta aventi medesimo prezzo offerto, trova applicazione il seguente ordine di priorità:
   i. l'offerta avente il minore quantitativo interrompibile offerto;
   ii. in caso di parità, l'offerta presentata per prima.

3.5 L'impresa maggiore di trasporto comunica alla Cassa, ai clienti singoli, ai clienti multisito, ai relativi utenti del bilanciamento e agli aggregatori, per le parti di rispettiva competenza, i risultati della procedura effettuata una volta approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto.

Articolo 4

Servizi di punta

4.1 I servizi di punta possono essere prestati secondo le seguenti modalità alternative indicate al momento dell'offerta:

a) servizio di punta con cessione, qualora l'offerente si impegni a ridurre i propri consumi e a consegnare all'impresa maggiore di trasporto al PSV i quantitativi di gas oggetto di riduzione; tale modalità implica che i quantitativi oggetto di riduzione si intendono consegnati dall'utente del bilanciamento (di seguito: UdB) al cliente finale e da questi consegnati al responsabile del bilanciamento per il tramite del medesimo UdB e che conseguentemente:
   - l'UdB non potrà negare al cliente finale l'assenso all'offerta del servizio ove la *baseline* considerata ai fini della determinazione dei consumi ridotti e i quantitativi di riduzione offerti siano coerenti con gli impegni di fornitura verso il cliente finale;
   - l'UdB avrà quindi titolo a ricevere dal cliente finale gli importi connessi all'esecuzione del contratto di fornitura determinati considerando fra i quantitativi forniti anche quelli oggetto di riduzione e dovrà riconoscere al cliente finale gli importi ricevuti dal responsabile del bilanciamento;

b) servizio di punta senza cessione, qualora l'offerente si impegni a ridurre i propri consumi senza cessione dei corrispondenti volumi all'impresa maggiore di trasporto.

4.2 Ai fini dell'offerta del servizio di punta con cessione, il cliente singolo o aggregatore conferisce mandato al proprio utente del bilanciamento (UdB) che prevede, in caso di attivazione del servizio, la consegna dei quantitativi di gas oggetto dell'attivazione all'impresa maggiore di trasporto dal medesimo UdB, per conto del cliente interrompibile, presso il PSV secondo le procedure definite ai sensi del comma successivo.

4.3 Nel caso di attivazione del servizio di punta con cessione, i quantitativi oggetto di riduzione sono consegnati dal cliente interrompibile all'impresa maggiore di trasporto al PSV tramite l'UdB indicato nel mandato di cui al comma 4.2, e quindi contabilizzati nei bilanci di trasporto del medesimo utente.

4.4 Il corrispettivo fisso unitario F_i applicato ai volumi selezionati con le procedure concorsuali per il servizio di punta non può essere superiore a 9,4 euro/Smc/g, nel caso di disponibilità per 6 attivazioni, 8,2 euro/Smc/g, nel caso di disponibilità per 5 attivazioni, 7 euro/Smc/g, nel caso di disponibilità per 4 attivazioni. Eventuali offerte a prezzi più elevati non verranno pertanto considerate.

4.5 Per il servizio di punta con cessione è riconosciuto al cliente finale ed applicato ai quantitativi ridotti R^P_{pdr} determinati ai sensi del comma 4.10, un corrispettivo variabile pari a 0,74 €/Smc.

4.6 Per il servizio di punta senza cessione per ciascun giorno di riduzione e per i quantitativi ridotti R^P_{pdr} nel medesimo giorno determinati ai sensi del comma 4.10 è

riconosciuto al cliente finale un corrispettivo se positivo pari a $(p_{psv}^{for}+0{,}74)-p_{psv}^{DA}$; ovvero negli altri casi applicato un corrispettivo pari a $p_{psv}^{DA}-(p_{psv}^{for}+0{,}74)$.

4.7 Il saldo netto dei corrispettivi di cui al precedente comma determinati con riferimento all'intero periodo di possibile attivazione del servizio non può essere superiore al 70% del prodotto fra il corrispettivo F_i riconosciuto al cliente finale e il quantitativo Q_{pdr}^{P}reso disponibile dal cliente finale.

4.8 Nel caso di servizio di punta con cessione, all'UdB indicato ai sensi del comma 4.2, è riconosciuto un corrispettivo pari a p_{psv}^{for} applicato ai quantitativi effettivamente ridotti R_{pdr}^{P}. L'UdB riconosce il medesimo corrispettivo al cliente finale e riceve dal cliente finale gli importi connessi all'esecuzione del contratto di fornitura determinati considerando fra i quantitativi forniti anche quelli effettivamente ridotti.

4.9 Nell'ambito del servizio di punta senza cessione, ai fini di un efficiente gestione della programmazione da parte dell'UdB, il cliente finale è tenuto a fornire al medesimo UdB la migliore programmazione dei propri prelievi nei giorni in cui è richiesta la riduzione dei consumi di gas.

4.10 Ai fini della determinazione dei corrispettivi variabili da riconoscere in caso di attivazione dei servizi di punta e delle penali di cui ai commi 4.11 e 4.12, i quantitativi oggetto di riduzione presso un punto di riconsegna R_{pdr}^{P} sono calcolati, per ciascun giorno in cui è stata richiesta l'attivazione, come:

$$R_{pdr}^{P} = min\left\{Q_{pdr}^{P}; R_{pdr}^{P,gas} + \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu}\right\}$$

dove:

Q_{pdr}^{P} è il quantitativo interrompibile oggetto del servizio di interrompibilità presso un punto di riconsegna espresso in Smc/g;

$R_{pdr}^{P,gas}$ è il prelievo di gas, espresso in Smc/g, effettivamente ridotto presso il punto di riconsegna come determinato dal Responsabile del bilanciamento secondo le modalità precisate nelle condizioni generali del servizio;

$R_{pdr}^{P,ee}$ è il minor prelievo di energia elettrica o la maggiore immissione di energia elettrica, espressi in MWh, rilevati, presso i rilevanti punti della rete di trasmissione nazionale connessi al sito per il quale è prestato il servizio di interrompibilità, secondo quanto precisato nelle condizioni generali del servizio previa condivisione con Terna;

μ è un fattore di conversione pari a 0,00473 MWh/Smc.

4.11 Qualora, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, risulti che il cliente interrompibile non abbia ridotto i propri prelievi secondo gli impegni assunti, risultando $\left(R_{pdr}^{P,gas} + \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu}\right) < 0{,}95 \cdot Q_{pdr}^{P}$, il medesimo cliente è tenuto a versare un importo pari alla somma di:

- 2 volte il prodotto fra un corrispettivo pari a p_{psv}^{for}+0,74 e il quantitativo della riduzione non effettuata, fino ad un massimo pari a Q_{pdr}^{P}, determinato come: $Q_{pdr}^{P} - R_{pdr}^{P,gas} - \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu}$;
- 1,5 volte il prodotto fra l'importo del corrispettivo unitario fisso e il maggior valore di $\left(Q_{pdr}^{P} - R_{pdr}^{P,gas} - \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu}\right)$, fino ad un massimo pari a Q_{pdr}^{P}, registrato nei giorni per i quali è stata richiesta l'attivazione.

4.12 Tenendo conto delle definizioni del comma 4.10, qualora il valore di Q_{pdr}^{P} risulti superiore al riferimento di consumo, individuato nelle condizioni generali del servizio, utilizzato per la determinazione del prelievo di gas effettivamente ridotto, $R_{pdr}^{P,gas}$, alla parte eccedente è applicato un corrispettivo pari a 1,2 volte il corrispettivo fisso riconosciuto per il servizio di interrompibilità prestato presso il punto di riconsegna.

Articolo 5
Aggiornamento del corrispettivo CRV^{I}

5.1 A seguito della trasmissione degli esiti delle procedure, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, è aggiornato il valore del corrispettivo CRV^{I} di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera e), della RTTG, per il successivo anno termico. Il corrispettivo CRV^{I} trova applicazione presso i soli punti della rete interconnessi con impianti di distribuzione o clienti finali direttamente allacciati diversi dai termoelettrici.

Articolo 6
Modalità di versamento dei corrispettivi e delle penali

6.1 L'impresa maggiore di trasporto determina, per ciascun cliente interrompibile, e trasmette alla Cassa gli importi da riconoscere, relativi al servizio di punta, pari al prodotto fra il corrispettivo unitario fisso e il quantitativo interrompibile indicati nell'offerta accettata.

6.2 L'impresa maggiore di trasporto entro 60 giorni dalla definizione dei bilanci definitivi di trasporto relativi al periodo ottobre - marzo di ciascun anno termico, determina per ciascun cliente interrompibile del servizio di punta, e trasmette alla Cassa ed a ciascun cliente interrompibile per quanto di competenza, le seguenti informazioni:

a) l'importo dei corrispettivi variabili da riconoscere;
b) la compensazione del corrispettivo CRV^{OS} anticipato pari a zero nei giorni in cui è stata richiesta l'attivazione del servizio di interrompibilità, e nei rimanenti giorni pari a:

$$(CRV^{os} - Y) \cdot min\{P_{Pdr}; Q^{p}_{PdR}\} + Y \cdot min\{P_{Pdr} - C^{GSE}_{PdR}; Q^{p}_{PdR}\}$$

dove:

Y è la parte della componente CRV^{os} eventualmente restituita ai produttori che prelevano gas naturale per l'alimentazione di impianti termoelettrici per la produzione di energia elettrica da immettere in rete secondo meccanismi analoghi a quelli previsti dalla deliberazione 364/2024/R/gas;

P_{Pdr} è il volume prelevato presso il punto di riconsegna presso il quale è prestato il servizio di interrompibilità;

Q^{p}_{PdR} è definito al comma 4.10;

C^{GSE}_{PdR} è il volume prelevato presso il punto di riconsegna presso il quale è prestato il servizio di interrompibilità per il quale il Gestore dei servizi energetici ha riconosciuto la compensazione dell'elemento Y;

c) l'importo delle penali dovute.

6.3 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, la Cassa, tramite l'impresa maggiore di trasporto e in due rate, riconosce al cliente del servizio di punta un ammontare pari alla differenza se positiva fra:

a) la somma degli importi di cui ai commi 6.1 e 6.2, lettere a) e b); e
b) l'importo di cui alla lettera c) del comma 6.2;

l'ammontare di cui al presente comma è riconosciuto a valere sul Fondo sino alla somma degli importi di cui al comma 6.1, al comma 6.2 lettera a) per il servizio di punta senza cessione e lettera b); e sul Fondo oneri bilanciamento del sistema del gas l'ammontare di cui al comma 6.2 lettera a) per il servizio di punta con cessione;

6.4 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 6.2, il cliente del servizio di punta versa nel Fondo, tramite l'impresa maggiore di trasporto, in due rate, un importo pari alla differenza se positiva fra:

a) l'importo di cui alla lettera c), del comma 6.2; e
b) la somma degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 6.2.

6.5 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 6.2, si registrassero delle variazioni degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6.2, l'impresa maggiore di trasporto comunica alla Cassa, entro la prima scadenza utile riferita all'anno termico successivo, le variazioni intervenute.

6.6 Nel caso di clienti finali interrompibili allacciati alla rete di distribuzione la compensazione del corrispettivo variabile CRV^{CS} anticipato è determinata secondo quanto previsto dal comma 6.2, lettera b), per il corrispettivo CRV^{OS} tenendo anche conto della parte del corrispettivo CRV^{CS} eventualmente restituita sulla base di altre disposizioni normative, relativamente ai prelievi effettuati nell'anno termico, e riconosciuta nella seconda rata degli importi di cui al comma 6.3.

6.7 In seguito alla comunicazione di cui al comma 6.5, la Cassa provvede alla regolazione economica delle variazioni intervenute in occasione della prima rata dell'anno termico successivo.

6.8 La Cassa trasmette trimestralmente all'Autorità un rendiconto sulla gestione del Fondo aggiornato al mese precedente.

6.9 I costi derivanti dalla gestione del meccanismo, eventualmente sostenuti dalla Cassa, sono spesati a valere sul Fondo.

Articolo 7
Disposizioni inerenti alle informazioni per l'impresa maggiore di trasporto e alla gestione del bilanciamento in caso di attivazione della misura

7.1 Il Gestore del SII e le imprese di trasporto comunicano al Responsabile del bilanciamento i riferimenti degli utenti del bilanciamento che servono i clienti interrompibili rispettivamente presso impianti di distribuzione e le proprie reti di trasporto.

7.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto e della presente deliberazione:

a) le imprese di trasporto, il Gestore del SII e Terna trasmettono all'impresa maggiore di trasporto le informazioni necessarie per l'efficiente gestione del servizio di interrompibilità e le verifiche di competenza, inclusi i dati di prelievo funzionali alla determinazione delle informazioni di cui al comma 6.2 lettere a), b e c). Le informazioni da rendere disponibili e le relative modalità e termini di trasmissione sono definite nelle condizioni generali del servizio;

b) il Gestore del SII e i gestori di rete competenti trasmettano a Terna i dati necessari alle verifiche di competenza individuate nelle condizioni generali di servizio;

c) il Gestore dei Servizi Energetici rende disponibili all'impresa maggiore di trasporto, con dettaglio giornaliero e per punto di riconsegna, secondo modalità e tempistiche concordate, i dati relativi alla quantità di gas naturale C_{PdR}^{GSE}, espressa in Smc.

Articolo 8
Disposizioni finali

8.1 È dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia ai fini del parere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica circa la proposta di procedura predisposta dall'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto 21 ottobre 2022, nonché ai fini del parere sugli esiti delle procedure di assegnazione comunicati dall'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'articolo 2, comma 13, del decreto 21 ottobre 2022.

8.2 L'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità, per ciascun servizio, gli esiti delle procedure di selezione dei clienti interrompibili e delle verifiche effettuate, anche ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza.

8.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

energetica e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza.

8.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua